



**SCHEMA DI CONTRATTO**

Oggetto: Servizio finalizzato alla definizione di un piano di comunicazione integrato, comprendente l'immagine coordinata ed il portale web, al fine di facilitare la promozione, costituzione e diffusione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC) sul territorio regionale. CIG \_\_\_\_\_.

TRA Regione del Veneto, con sede in \_\_\_\_\_

Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Direttore regionale

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso la Direzione

\_\_\_\_\_ che interviene nel

presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della

\_\_\_\_\_ in seguito per brevità indicata come

“Contraente”; e l'operatore economico

\_\_\_\_\_ con sede in

\_\_\_\_\_, CF/partita

IVA \_\_\_\_\_, rappresentata nella persona

del \_\_\_\_\_, nato/a

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica

come in appresso, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua

qualità di \_\_\_\_\_, rappresentante

dell'operatore economico \_\_\_\_\_, denominato

in seguito per brevità “Affidatario”.

PREMESSO che la Regione del Veneto, Direzione Ricerca Innovazione ed



Energia, con DDR nr \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha affidato la procedura per

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) D.lgs n. 50/2016 come

modificato dall'art.1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, e

dall'art. 51 del D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021, del servizio per la

promozione, costituzione e diffusione delle comunità energetiche (CER) e dei

gruppi di autoconsumatori (AERAC); CIG \_\_\_\_\_ - a seguito di

trattativa diretta, espletata mediante piattaforma telematica MEPA n.

\_\_\_\_\_, e che è intenzione delle parti contraenti far risultare

i relativi diritti ed obblighi nel presente contratto, si conviene e stipula quanto

segue:

#### Art. 1 - OGGETTO, IMPORTO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO

L'affidamento ha ad oggetto le seguenti attività: 1) realizzazione di un piano

di comunicazione integrato 2) ideazione di un'immagine coordinata 3)

produzione di infografiche e altro materiale di comunicazione 4) ideazione di

un portale web dedicato.

Le prestazioni sono più compiutamente descritte nel Capitolato descrittivo e

prestazionale. Le condizioni procedurali dell'affidamento sono indicate nel

Disciplinare di Procedura.

Capitolato e Disciplinare di Procedura seppur non allegati al presente

contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, intendendosi

pertanto recepiti ed assunti come obbligazione delle parti.

L'importo dell'affidamento è di € \_\_\_\_\_ (euro

\_\_\_\_\_/00), risultante a seguito

dell'applicazione del ribasso di € \_\_\_\_\_ offerto su

piattaforma MePA \_\_\_\_\_, al netto di Iva, importo



comprensivo delle spese ed ogni onere accessorio.

**Art. 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DURATA DEL SERVIZIO**

Il contratto si conclude mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Le attività dovranno essere svolte entro il termine del 31 dicembre 2022, garantendo, inoltre, per i successivi 6 (sei) mesi, assistenza digitale alla stazione Appaltante qualora avesse necessità di apporre aggiornamenti, integrazioni o modifiche in corso d'opera.

L'efficacia del presente contratto è sospesa nelle more della verifica da parte della stazione appaltante dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

**Art. 3 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., tra i quali in particolare quelli di seguito richiamati: a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; b) comunicare al Servizio, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, gli estremi identificativi del conto stesso, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

**Art. 4 - COMUNICAZIONI**



Ai fini del presente contratto sono efficaci esclusivamente le comunicazioni

inviare all'indirizzo [ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it](mailto:ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it).

Ogni comunicazione deve riportare la seguente dicitura: "DGR 1442/2022, servizio di promozione delle CER e degli AERAC".

#### Art. 5 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Al presente affidamento trovano applicazione, per quanto compatibili, le clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del

Veneto in data 17 settembre 2019 con gli Uffici Territoriali del Governo

Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto e il "Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto", adottato dalla Giunta con DGR n.

38/2014 e DGR n. 1939/2014, accessibile al link:

[https://www.regione.veneto.it/c/document\\_library/get\\_file?uuid=55fe22ed-](https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136)

[6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136](https://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136).

#### Art. 6 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino

nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale

limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di

servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione

regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i

soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta

attraverso i medesimi poteri.

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma 1.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica



amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**Art. 7 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'amministrazione provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto con il compito di monitorarne il regolare andamento.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

**Art. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal responsabile del procedimento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

**Art. 9 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE**

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo,



significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

#### Art. 10 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### Art.11 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, anche su richiesta dell'esecutore, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti.

#### Art. 12 - L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; b) l'indicazione



dell'esecutore; c) il nominativo del responsabile del procedimento; d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; f) la dichiarazione di regolare esecuzione.

**Art. 13 - PENALI IN CASO DI RITARDO**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all'1 (uno) per mille del valore dell'intero servizio ad un massimo dello 0,5%. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso



tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: a) frode nella esecuzione dell'appalto; b) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Contratto; c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; e) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto; f) cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste; g) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto; h) concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e





conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; i)

inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

13 agosto 2010, n. 136; l) ogni altro inadempimento che renda impossibile la

prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e

continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad

assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare

funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del

contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla

immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni,

diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che

l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### Art. 15 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze

d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere

vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso

d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di

almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. In caso di recesso

l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle

sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le

condizioni previste in contratto.

#### Art. 16 - PROPRIETÀ DEI DATI

I dati acquisiti nell'ambito del presente contratto resteranno di proprietà

esclusiva della Regione del Veneto.



L'affidatario deve esigere, da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, la proprietà su tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a non comunicarli a terzi né ad utilizzarli, a profitto proprio o di terzi.

L'affidatario assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Titolare dei diritti sull'opera è la Regione, mentre l'autore/gli autori è/sono titolare/i dei soli diritti morali, rispettivamente ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

#### Art. 17 - PAGAMENTI

a) Il pagamento del corrispettivo, avverrà a seguito della comunicazione scritta della conclusione delle attività descritte all'art. 2 del Capitolato, previste per il 31/12/2022 accompagnata dall'elaborazione di un rapporto finale e a seguito del ricevimento di regolare fattura.

La fattura è trasmessa tramite piattaforma SDI in formato elettronico al seguente Codice univoco ufficio RQKUV7 e deve inoltre essere completata inserendo il numero di protocollo della nota di comunicazione dell'avvenuta registrazione contabile del contratto e gli estremi del contratto;

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di trenta giorni decorre dalla data di



ricevimento della fattura.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC ovvero nel caso di non operatività delle operazioni contabili sul proprio bilancio.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolare esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto secondo quanto previsto dall'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

In occasione di ogni singolo pagamento, la stazione appaltante opererà sull'importo dovuto, al netto dell'IVA, una trattenuta dello 0,50 per cento che



verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale.

L'Amministrazione Regionale provvederà a versare direttamente all'Erario

l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai soggetti fornitori, ai sensi dell'art.

17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629,

lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190, e la fattura emessa nei

confronti dell'Amministrazione regionale dovrà contenere la specifica

annotazione <<Scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. 633/1972>>.

Il presente comma non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di

cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i cui

compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito

ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

#### Art. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto, è tenuto a

presentare, prima della stipula, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione

o fideiussione, ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, nella misura del

10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali

nelle ipotesi indicate dall'articolo 103, comma 1 del D.lgs 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante

nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del codice civile. Per

quanto non previsto dal presente contratto relativamente alla garanzia

definitiva si rinvia al Dlg. 50/2016.

#### Art. 19 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA



La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito (art. 103 co. 5 del Codice dei Contratti). L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione delle opere.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.

**Art. 20 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

**Art. 21 - NUOVE CONVENZIONI CONSIP**

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

**Art. 22 - FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'aggiudicatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.



Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il

Tribunale di Venezia.

**Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il presente contratto esclusa l'IVA, sono a carico dell'Affidatario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si intendono richiamate le disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il presente atto approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse è sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi del D.lgs. 82/2005.

L'Affidatario

La Stazione appaltante

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile l'affidatario dichiara di accettare espressamente le seguenti disposizioni:

art. 2 (Conclusione del contratto, condizione sospensiva e termini)

art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

art. 5 (Protocollo di legalità e codice di comportamento)

art. 6 (Clausola anti Pantouflage)

art. 8 (Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

art. 9 (Varianti introdotte dalla stazione appaltante)

art. 10 (Variazione entro il 20%)

art. 11 (Sospensione dell'esecuzione del contratto)

art. 13 (Penali in caso di ritardo)



art. 14 (Risoluzione del contratto)

art. 15 (Recesso)

art. 20 (Cessione del contratto)

art. 22 (Foro competente)

L’AFFIDATARIO

(firmato digitalmente)